

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, MESSI A DISPOSIZIONE
DALLA FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS, A FAVORE DI STUDENTI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - A.A.2015-2016**

ART. 1 – FINALITÀ

1. La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, in collaborazione con l'Università degli Studi della Basilicata, di seguito Unibas, per l'anno accademico 2015-2016, indice un concorso per l'assegnazione di contributi a favore di studenti universitari iscritti a corsi di laurea e a corsi di laurea magistrale presso l'Unibas, che si trovino in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare o in difficoltà economica.
2. I contributi, cadauno di importo compreso tra € 1.500,00 ed € 3.000,00, al lordo delle ritenute fiscali di legge e degli oneri tributari a carico della Fondazione erogante, verranno attribuiti, per l'anno accademico 2015-2016, nei limiti previsti e sino ad esaurimento dell'apposito stanziamento di bilancio di € 20.000,00 (ventimila/00), una sola volta nel corso di studio.
3. Nel caso in cui risultino vincitori studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, la Commissione giudicatrice potrà assegnare loro, in deroga a quanto previsto al precedente comma, un importo compreso tra € 700,00 ed € 1.300,00.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. I contributi possono essere concessi nei seguenti casi:
 - a) studenti che si siano venuti a trovare in gravi situazioni economiche per un notevole aumento delle spese sostenute o per una notevole diminuzione del reddito a disposizione (disoccupazione, cassa integrazione, fallimento, licenziamento, morte del soggetto principale percettore di reddito con riferimento ai componenti dell'intero nucleo familiare, ecc.);
 - b) malattie gravi e invalidità che abbiano colpito lo studente o uno o più familiari;
 - c) incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, necessità di assistenza continua, anche per un membro del nucleo familiare;
 - d) studenti stranieri con lo status di rifugiati;
 - e) altre situazioni di svantaggio aventi particolare rilievo.
2. Gli eventi di cui al comma 1) devono essersi verificati non oltre un anno prima della data di indizione del presente bando.
3. E' lasciata facoltà alla Commissione giudicatrice di valutare particolari situazioni di gravità verificatesi oltre l'anno con conseguenze non ancora risolte.

ART. 3 – DESTINATARI

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso tutti gli studenti regolarmente iscritti nell'anno accademico 2015-2016 presso l'Unibas, in regola con il pagamento delle tasse universitarie relative a precedenti anni accademici, che non abbiano ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) **Requisiti di anzianità (alla data di scadenza del bando):**

- a1) studenti iscritti ad un corso di laurea o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico: dal 2° anno di iscrizione e fino al 1° anno fuori corso;
- a2) studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale: dal 1° anno di iscrizione e fino al 1° anno fuori corso.

b) **Requisiti di reddito:**

- b1) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, non superiore a € 20.998,37.

c) **Altri requisiti da possedere entro la data di scadenza del bando**

Gli studenti:

- c1) devono aver superato esami che abbiano determinato almeno 20 crediti per ogni anno di iscrizione, di cui almeno 15 il primo anno (la verifica viene effettuata con riferimento al precedente anno accademico e tenendo conto di tutti gli esami sostenuti positivamente entro la data di scadenza del bando);
- c2) non devono aver già conseguito un titolo dello stesso livello del corso per il quale presentano domanda;
- c3) non devono aver superato il 35° anno di età.

- 2. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione Europea, gli studenti italiani residenti all'estero e gli studenti italiani con familiari che detengono redditi e patrimoni all'estero debbono **OBBLIGATORIAMENTE** allegare alla domanda compilata secondo le indicazioni di cui al successivo art. 4 la documentazione rilasciata dalle competenti autorità nel Paese ove i redditi/patrimoni sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e convalidata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio.

ART. 4 – TERMINI E DOMANDA DI PRESENTAZIONE

- 1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando, a pena di esclusione, devono:
 - riportare tutti i dati richiesti;
 - essere sottoscritte dal richiedente;
 - essere corredate di un valido documento di riconoscimento, nonché dei moduli e della documentazione richiesta.

Le domande devono essere presentate **entro le ore 13:00 del 3 marzo 2016**, con una delle seguenti modalità:

- spedita, in busta chiusa, a mezzo raccomandata A.R. o tramite Agenzie di recapito autorizzate, al seguente indirizzo: "*Alla Magnifica Rettrice dell'Università degli Studi della Basilicata - Via Nazario Sauro 85, 85100 Potenza*" (la domanda dovrà pervenire entro le ore e il giorno sopra indicati);
- consegnata a mano, in busta chiusa, alla Segreteria del Direttore Generale dell'Università degli Studi della Basilicata - Via Nazario Sauro 85, 85100 Potenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

La busta, in entrambi i casi, dovrà recare la seguente dicitura: "**Contributi della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus per studenti**".

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste dai due commi che precedono e oltre la scadenza prefissata.

Lo studente può consegnare entro e non oltre il 10° giorno successivo al termine di presentazione delle domande – termine che resta inderogabile per la domanda stessa – i documenti che non è in grado di produrre contestualmente alla domanda. Tale facoltà è ammessa solo se lo studente indica sulla domanda i documenti che intende produrre successivamente.

2. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- modulo (allegato 1) avente ad oggetto “Protezione dei dati personali”, debitamente sottoscritto da tutti i soggetti interessati (studente e familiari cui i dati si riferiscono). La mancanza del modulo o la non corretta sottoscrizione da parte di tutti i componenti il nucleo familiare comporta l’esclusione dal bando;
- copia di un documento di identità valido;
- attestazione “ISEE” riferita all’anno 2014. La sua mancata presentazione comporta l’esclusione dal bando.
- documentazione idonea a supportare i disagi segnalati. L’autocertificazione non costituisce documentazione idonea. In mancanza della suddetta documentazione, la Commissione non terrà conto del disagio segnalato.

Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno rivolgersi al Settore Servizi alla Didattica – **Ufficio Servizi Generali e Diritto allo Studio** - Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza, e-mail elvira.doto@unibas.it (tel. 0971205319) rocco.lorusso@unibas.it (tel. 0971205317).

Gli studenti dovranno dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione/spedizione della domanda (trasferimento o passaggio ad altro corso di studio, rinuncia agli studi, variazione di domicilio, di recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica).

Gli studenti che, al fine di trarne un vantaggio personale, producano dichiarazioni non veritiere o documenti mendaci, oltre a non essere ammessi al beneficio o a decadere da esso quando sia stato già conseguito, si rendono anche moralmente responsabili di recare danno ad altri studenti che versano in reali situazioni di disagio.

ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice sarà nominata dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, e comprenderà due rappresentanti designati dall’Università e un rappresentante designato dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus.
2. La Commissione giudicatrice si avvarrà del supporto dell’Ufficio Servizi Generali e Diritto allo Studio dell’Unibas, al quale spetterà la verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli art 3 e 6 del presente bando, nonché la predisposizione dell’elenco dei partecipanti contenente tutte le informazioni necessarie alla Commissione giudicatrice.
3. La Commissione giudicatrice, recepita la documentazione presentata dai candidati e già verificata dall’ufficio preposto in relazione alla sussistenza dei requisiti di ammissione di cui sopra, procederà con il proprio insindacabile giudizio all’assegnazione dei contributi oggetto del bando sulla base di criteri di valutazione appositamente stabiliti dalla stessa in occasione della prima seduta.
4. Saranno presi in considerazione, in via preferenziale e, comunque, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, coloro i quali presentano due o più delle situazioni di svantaggio elencate all’articolo 2 del presente bando, ferma restando la discrezionalità della Commissione nella valutazione della gravità delle situazioni di svantaggio documentate dal singolo candidato.

5. La Commissione è competente a decidere anche per situazioni eventualmente non regolamentate dal bando. Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso le decisioni assunte da tale organo.
6. La Commissione redige un verbale contenente l'elenco di tutti gli studenti suddiviso tra coloro che non presentano i requisiti oggettivi per essere valutati e coloro che vengono valutati, con evidenza dei vincitori e degli idonei.
Il verbale, sottoscritto dai Commissari, viene trasmesso alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, che provvederà a comunicare l'esito del bando a tutti i partecipanti all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
7. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro tre mesi dalla data di scadenza del bando.

ART. 6 – DIVIETO DI CUMULO

1. Il contributo non è cumulabile con altre borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione alla vigente normativa in materia di diritto allo studio, né con borse erogate da altri Enti. L'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie non costituisce causa di incompatibilità con il contributo.
2. Nella domanda di erogazione di contributo, l'interessato dovrà indicare sotto la sua diretta responsabilità di non usufruire di borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione alla vigente normativa in materia di diritto allo studio, né di borse erogate da altri Enti.
3. Qualora il candidato risultasse assegnatario per lo stesso anno accademico di altra/o borsa/contributo/finanziamento successivamente all'assegnazione del contributo di cui al presente bando, dovrà darne immediata comunicazione alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, dichiarando se intende mantenere il contributo della Fondazione o optare per altra borsa/contributo/finanziamento.
Il diritto di opzione è esercitabile entro la data fissata per la data di consegna della borsa di studio indicata nell'e mail indirizzata ai vincitori.
Sulla base di tale opzione la Fondazione provvederà a riassegnare il contributo nella misura minima prevista dal bando. Le eventuali rinunce pervenute dopo la data di consegna del contributo comporteranno il recupero del contributo già erogato senza riassegnazione dello stesso ad altro studente.

ART. 7 – REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo sarà revocato:
 - nel caso in cui siano rilevate difformità sostanziali tra quanto dichiarato dallo studente e l'effettiva situazione economico finanziaria o familiare dello stesso;
 - nel caso in cui lo studente benefici per il medesimo anno accademico di altre borse/contributi/finanziamenti, salvo quanto specificato all'art. 6, comma 3.
2. La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, nei casi indicati al comma 1, provvederà al recupero delle somme erogate attraverso i meccanismi previsti dalla legge.

ART. 8 – CONSEGNA E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI AI VINCITORI

1. L'Università organizzerà, presso propri locali, la cerimonia conclusiva del concorso.
La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus provvederà al pagamento del contributo stabilito dalla Commissione giudicatrice mediante accredito di una carta ricaricabile Superflash emessa da una banca del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.
La carta Superflash dovrà essere attivata dallo studente entro 30 giorni dalla data di assegnazione del contributo.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.
2. Titolari autonomi del trattamento dei dati personali sono l'Unibas, nella figura del suo legale rappresentante, e la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, Piazza Ferrari 10 –20121 Milano.

Potenza, 22 GEN. 2016

Il Presidente
Pietro De Sarlo

